



ALLEGATO f

DISCIPLINARE TECNICO

<i>ART 1</i>	<i>Oggetto.....</i>	<i><u>33</u></i>
<i>ART 2</i>	<i>Rapporti con soggetti terzi</i>	<i><u>33</u></i>
<i>ART 3</i>	<i>Livelli di servizio</i>	<i><u>33</u></i>
<i>ART 4</i>	<i>Contenimento delle perdite della rete di acquedotto e fognatura e miglioramento dell'efficienza.....</i>	<i><u>33</u></i>
<i>ART 5</i>	<i>Continuità nell'erogazione della risorsa.....</i>	<i><u>33</u></i>
<i>ART 6</i>	<i>Qualità dell'acqua distribuita</i>	<i><u>33</u></i>
<i>ART 7</i>	<i>Qualità dell'acqua scaricata.....</i>	<i><u>44</u></i>
<i>ART 8</i>	<i>Controllo degli scarichi in pubblica fognatura.....</i>	<i><u>44</u></i>
<i>ART 9</i>	<i>Fonti di approvvigionamento</i>	<i><u>66</u></i>
<i>ART 10</i>	<i>Fanghi di depurazione</i>	<i><u>66</u></i>
<i>ART 11</i>	<i>Rendicontazione.....</i>	<i><u>76</u></i>
<i>ART 12</i>	<i>Cartografia</i>	<i><u>76</u></i>
<i>ART 13</i>	<i>Database Utenze</i>	<i><u>77</u></i>
<i>ART 14</i>	<i>Manutenzioni</i>	<i><u>77</u></i>
<i>ART 15</i>	<i>Manutenzioni programmate.....</i>	<i><u>87</u></i>
<i>ART 16</i>	<i>Manutenzioni non programmate.....</i>	<i><u>88</u></i>
<i>ART 17</i>	<i>Investimenti.....</i>	<i><u>88</u></i>
<i>ART 18</i>	<i>Oneri pregressi</i>	<i><u>98</u></i>
<i>ART 19</i>	<i>Penali.....</i>	<i><u>98</u></i>

ART 1 Oggetto

1. Il presente documento è finalizzato a precisare i contenuti della Convenzione e del Piano d'ambito, non già disciplinati da disposizioni normative, dalla Carta servizi del Servizio Idrico Integrato e dal Regolamento di utenza o da altre deliberazioni dell'Ente di Governo dell'ambito.

ART 2 Rapporti con soggetti terzi

1. Il Gestore è tenuto a disciplinare i rapporti con eventuali soggetti terzi di cui dovesse avvalersi per l'espletamento del Servizio in modo che non risulti compromesso il rispetto dei compiti e degli obblighi ad esso assegnati con la Convenzione.

ART 3 Livelli di servizio

1. Il Gestore è tenuto a proporre tempestivamente all'Ente di governo dell'ambito ogni modifica delle condizioni pattuite utile a migliorare l'erogazione del Servizio.
2. Il Gestore è tenuto a raggiungere gli obiettivi previsti nella Convenzione e nei suoi allegati, in particolare nel capitolo 3 del Piano d'Ambito. Ove non diversamente disciplinato, il miglioramento deve essere uniforme e tradursi in un avanzamento costante degli indicatori verso il valore obiettivo, tenuto conto del traguardo temporale previsto per il suo conseguimento o, in sua assenza, della durata dell'affidamento.
3. Il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, l'aggiornamento degli indicatori di cui al capitolo 3 del Piano d'ambito, accompagnandolo con una relazione che espliciti i dati e le modalità di determinazione dei nuovi valori.

ART 4 Contenimento delle perdite della rete di acquedotto e fognatura e miglioramento dell'efficienza

1. Il Gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici – Osservatorio dei servizi idrici – e all'Ente di governo dell'ambito appositi rapporti sulle perdite redatti secondo gli standard. La stima delle portate non misurabili è effettuata con livelli di attendibilità progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualità, di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi esistenti. Per gli impianti da realizzare tale esigenza è tenuta presente in sede di progettazione.

ART 5 Continuità nell'erogazione della risorsa

1. Il Gestore deve comunicare tempestivamente all'Ente di governo dell'ambito eventuali interruzioni non programmate della fornitura di acqua, nonché il numero e la localizzazione delle utenze interessate.
2. Nei casi in cui alle utenze domestiche non sia assicurato un carico idraulico compreso tra i valori minimo e massimo stabiliti al punto 4.3 della Carta del servizio idrico integrato, il Gestore ha 6 mesi di tempo per proporre una soluzione progettuale. Diversamente l'Ente di governo dell'ambito servizio valuta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19, comma 1, lett. c.
- 3.

ART 6 Qualità dell'acqua distribuita

1. Il Gestore trasmette all'Azienda Sanitaria Locale competente e all'Ente di governo dell'ambito i risultati dei controlli interni effettuati per la verifica della qualità dell'acqua distribuita entro il 10° giorno del mese successivo a quello di effettuazione. In presenza di un potenziale rischio per la salute umana la comunicazione deve essere tempestiva.

2. Per ogni Comune il piano di monitoraggio (punti di controllo e tempistiche) dovrà essere il più rappresentativo possibile della variabilità in termini spaziali e temporali dell'acqua distribuita, prediligendo le situazioni più vulnerabili, compatibilmente con le risorse disponibili.
3. I controlli, in aggiunta a quelli sulla rete di distribuzione, dovranno essere estesi anche alle fonti di approvvigionamento ed in corrispondenza di tutti i serbatoi.
4. Il piano di monitoraggio deve essere trasmesso all'Ente di Governo dell'Ambito entro il 30 novembre dell'anno precedente quello cui si riferisce. In sede di prima applicazione il piano deve essere trasmesso entro il 31 marzo 2016.
5. In caso di non potabilità dell'acqua erogata, qualora il Gestore non dia corso a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 10 del d.lgs. 2 febbraio 2001, n.31, l'Ente di governo dell'ambito, previa diffida, può disporre il dimezzamento della quota variabile della tariffa d'acquedotto per le utenze coinvolte, stabilendo contestualmente le modalità di determinazione dei consumi cui si applica la tariffa in misura ridotta e le condizioni cui il Gestore deve adempiere per poter chiedere il ripristino della tariffa intera.
6. La riduzione di cui al precedente comma 5 non potrà in nessun caso essere posta a carico degli utenti del Servizio e quindi riconosciuta nella tariffa del SII come componente di costo.

ART 7 Qualità dell'acqua scaricata

1. Il programma di campionamento annuale riguardante i controlli ed autocontrolli effettuati dal Gestore deve essere trasmesso all'ARPA e all'Ente di Governo dell'ambito entro il 30 novembre.
2. I certificati d'analisi devono essere inviati dal Gestore all'ARPA e all'Ente di Governo dell'ambito entro il 10° giorno del mese successivo a quello di effettuazione.
3. In caso di superamento dei valori limite di emissione e fino a che il Gestore non dimostri di aver ripristinato la qualità dello scarico, l'Ufficio d'ambito può disporre il dimezzamento della tariffa di depurazione per le utenze del bacino afferente all'impianto, stabilendo contestualmente le modalità di determinazione dei volumi cui si applica la tariffa in misura ridotta.
4. La riduzione di cui al precedente comma 3 non potrà in nessun caso essere posta a carico degli utenti del Servizio e quindi riconosciuta nella tariffa del SII come componente di costo.

ART 8 Controllo degli scarichi in pubblica fognatura

1. Il Gestore dovrà comunicare i risultati dei controlli degli scarichi in pubblica fognatura entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Laddove il Gestore, nell'ambito della propria attività di controllo, dovesse rilevare un superamento dei valori-limiti autorizzati o una violazione delle prescrizioni regolamentari è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente di Governo dell'ambito.
2. I controlli dovranno concernere tutti i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs.152/2006 riconducibili alla singola tipologia produttiva ed alle caratteristiche dei sistemi di depurazione eventualmente installati a monte dello scarico. In funzione della tipologia di attività dovranno essere indagati almeno i parametri elencati nella tabella seguente:

ATTIVITA'	PARAMETRI SPECIFICI
Allevamenti ittici	Cloruri, Escherichia coli
Magazzini ortofrutticoli	Pesticidi fosforati, pesticidi totali

ATTIVITA'	PARAMETRI SPECIFICI
Cave	Solfati (a seconda della geologia del territorio), cloruri
Industrie alimentari della carne	Tensioattivi totali, grassi e olii animali/vegetali, cloruri, Escherichia Coli, cloro attivo libero
Industrie alimentari del pesce	Tensioattivi totali, grassi e olii animali/vegetali, cloruri, Escherichia Coli, cloro attivo libero
Industrie alimentari di frutta e ortaggi	Tensioattivi totali, grassi e olii animali/vegetali (solo se vi è lavorazione sott'olio), cloruri, Escherichia coli, cloro attivo libero.
Industrie alimentari di oli e grassi	Grassi e olii animali/vegetali , tensioattivi totali, cloro attivo libero
Industria lattiero casearia	Grassi e olii animali/vegetali, cloruri, Escherichia Coli, tensioattivi totali, cloro attivo libero
Industrie agroalimentari in genere	Tensioattivi totali, cloro attivo libero
Cantine	Solfiti, tensioattivi totali, fenoli, rame, cloro attivo libero
Frantoi	Grassi e olii animali/vegetali, fenoli, solventi clorurati
Industrie per l'alimentazione animale	Grassi e olii animali/vegetali, cloruri
Produzione pasti industriali	Grassi e olii animali/vegetali, cloruri, tensioattivi totali Escherichia Coli, cloro attivo libero
Industrie tessili dell'abbigliamento	Tensioattivi totali, cloro attivo libero, cromo esavalente, cromo totale, rame, zinco solfati, cloruri, idrocarburi totali
Industria conciaria	Solfuri – cromo totale – cromo esavalente – solfati – cloruri , fenoli
Industria del legno e derivati	Fenoli, aldeidi
Cartiere	Cloruri, ferro , alluminio, solfati
Raffineria	Idrocarburi totali, fenoli, solventi aromatici
Industria galvanica (in base al ciclo produttivo)	Cromo totale, cromo esavalente, cadmio, ferro, nichel, rame, zinco, ferro, piombo, boro, cianuri totali, cloruri, solfati, solfiti, cloro attivo libero, idrocarburi totali, fluoruri, tensioattivi totali,
Industria di prodotti chimici	In base allo specifico ciclo produttivo
Industria delle materie plastiche	Idrocarburi totali, zinco
Industria lapidea	Cadmio
Industria farmaceutica	Solventi organici aromatici, solventi organici azotati, solventi

ATTIVITA'	PARAMETRI SPECIFICI
	organici clorurati, tensioattivi totali, cloro attivo libero
Produzione di vetroceramici e/o ceramici	Piombo, cromo totale cromo esavalente, rame, zinco, arsenico, boro, fluoruri
Produzione e lavorazione del metallo	Metalli (piombo, cadmio, zinco, cromo ecc..) e cianuri, in base al ciclo produttivo, idrocarburi totali
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua e trattamento rifiuti	In base allo specifico processo produttivo
Autolavaggi	Idrocarburi totali, Al, Cu, Fe, Pb, Zn, tensioattivi totali
Auto officine con lavaggio pezzi	Idrocarburi totali , tensioattivi totali
Autodemolitori	Idrocarburi totali , tensioattivi totali
Lavaggio cisterne ed autocisterne	Tensioattivi totali e altri parametri in base alla tipologia di cisterne lavate
Lavanderie industriali	Tensioattivi totali , solventi clorurati , cloro attivo libero, idrocarburi totali, boro (se utilizzato come sbiancante), idrocarburi totali (se lavano indumenti sporchi di olii/grassi)
Acque di prima pioggia	In base alla destinazione d'uso della superficie scolante
Acque di raffreddamento	In base alla tipologia produttiva. Se le acque sono di raffreddamento indiretto ci si può limitare alla ricerca dello zinco.

Il numero minimo di controlli annuali varia in funzione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico secondo lo schema indicato al comma 28.3 del TICSU.

3. In presenza di sistemi fognari separati, il Gestore è tenuto ad effettuare verifiche della correttezza anche degli allacciamenti di acque reflue domestiche, con priorità per le situazioni in cui si rilevi la circolazione di acque meteoriche nella rete nera.

ART 9 Fonti di approvvigionamento

1. Il Gestore trasmette annualmente alla Provincia e all'Ente di Governo dell'ambito, entro il 31 marzo, le denunce dei volumi di acqua pubblica derivati per l'approvvigionamento degli acquedotti.
2. In caso di attivazione di nuove concessioni o di rinnovo/regolarizzazione delle concessioni in atto il Gestore deve sottoporre all'Ente di Governo dell'ambito una proposta di delimitazione delle zone di salvaguardia supportata da uno studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale.

ART 10 Fanghi di depurazione

1. Il Gestore dovrà comunicare annualmente, entro il 31 marzo, la produzione, l'umidità e le caratteristiche qualitative dei fanghi, nonché la destinazione ed i costi di smaltimento, per ciascun impianto di depurazione.

ART 11 Rendicontazione

1. Il Gestore è tenuto a fornire annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio, all'Ente di Governo dell'ambito i dati relativi ai volumi fatturati ed ai conseguenti ricavi da parte variabile della tariffa, ed al numero di utenze ed ai conseguenti ricavi da quota fissa, suddivisi per le fasce di utenza e di consumo previste nella modulazione tariffaria.

ART 12 Cartografia

1. Il Gestore è tenuto a redigere la mappatura aggiornata delle reti di acquedotto e fognatura, conformemente ai criteri stabiliti dalla Regione Lombardia, prevedendo, in collaborazione con l'Ente di Governo dell'ambito, campi di collegamento con le banche dati provinciali esistenti o in corso di sviluppo e fornendo le seguenti informazioni per gli elementi puntuali:

Serbatoi	Capacità [mc] Quota di sfioro s.l.m. [m] Anno inizio funzionamento
Stazioni di sollevamento	Numero pompe e per ciascuna pompa: Portata [l/s] Prevalenza [m] Potenza [kw] Anno inizio funzionamento
Pozzi	Portata pompa installata [l/s] Prevalenza pompa installata [m] Potenza pompa installata [kw] Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Sorgenti	Anno inizio funzionamento Provvedimento di concessione (ricavato dal campo di collegamento con il database CUI) Zone di salvaguardia
Impianti di potabilizzazione	Tipologia Portata trattata [mc/giorno]

2. La banca dati dovrà altresì garantire il collegamento con il database delle utenze per la fatturazione del servizio idrico integrato.
3. La trasmissione all'Ente di Governo dell'ambito del rilievo georeferenziato dovrà avvenire con cadenza semestrale.
4. A seguito degli interventi realizzati sulle infrastrutture il Gestore è tenuto ad aggiornare la banca dati cartografica entro un mese dalla data di conclusione dei lavori.

ART 13 Database Utenze

1. Il Gestore deve compiere tutte le attività necessarie per creare un database che identifichi in maniera inequivocabile le utenze civili dei residenti e quelle dei non residenti al fine di permettere la corretta applicazione della tariffa domestica.

ART 14 Manutenzioni

1. Il Gestore deve compiere tutte le azioni tecniche, specialistiche e amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare le opere e gli

impianti nelle condizioni di svolgere le funzioni previste in fase di realizzazione/installazione.

ART 15 Manutenzioni programmate

1. Per quanto concerne le azioni programmabili, di cui all'articolo precedente, di carattere non straordinario, il Gestore è tenuto ad attuare quanto previsto nei piani di manutenzione dei progetti, nonché nei manuali d'uso forniti dalle ditte costruttrici delle forniture d'opera. Qualora la documentazione non fosse reperibile, il Gestore deve predisporre un elenco di operazioni, con la relativa periodicità minima, cui attenersi nella manutenzione programmata dei vari tipi di infrastrutture, articolata per classi dei principali parametri dimensionali.
2. I piani di manutenzione ed i manuali d'uso reperiti, nonché quelli delle nuove installazioni effettuate direttamente dal Gestore, devono essere resi disponibili all'Ente di Governo dell'ambito, qualora ne facesse richiesta.
3. Il Gestore è tenuto a registrare gli interventi di manutenzione programmata eseguiti, precisandone almeno l'infrastruttura oggetto d'intervento, il luogo, la data, le azioni eseguite ed i valori dei parametri rilevati dalla strumentazione eventualmente installata o in dotazione all'operatore.

ART 16 Manutenzioni non programmate

1. Per quanto concerne le azioni di pronto intervento, il Gestore deve attenersi ai livelli minimi dei servizi stabiliti al punto 8.2.9 del DPCM 4 marzo 1996.
2. Il Gestore deve comunicare trimestralmente all'Ufficio d'ambito i problemi verificatisi presso le infrastrutture funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, precisando luogo ed entità del danno, le azioni eseguite ed i relativi costi. Deve tempestivamente aggiornare la propria banca dati.

ART 17 Investimenti

1. Il Gestore è tenuto a realizzare gli investimenti indicati negli allegati al capitolo 4 della relazione del piano d'ambito, o nel piano operativo degli interventi.
2. Il Gestore nell'attuazione degli investimenti dovrà attenersi ai criteri di priorità stabiliti nel piano d'ambito.
3. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente di Governo dell'ambito i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo. L'Ente di Governo dell'ambito procederà a valutarne la coerenza con il Piano d'Ambito.
4. Il Gestore è tenuto a trasmettere all'Ente di Governo dell'ambito i certificati di collaudo e/o di regolare esecuzione entro 15 giorni dal rilascio.
5. Il Gestore è tenuto a trasmettere trimestralmente le informazioni sullo stato di realizzazione degli investimenti e sull'avanzamento della spesa. I dati dovranno essere accompagnati da una relazione che indichi, per gli interventi nei quali dovessero registrarsi ritardi nella realizzazione, le relative cause.
6. Il Gestore è tenuto a trasmettere annualmente, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, il POI consuntivo relativo all'esercizio precedente, dal quale risultino i livelli di servizio raggiunti in termini di incremento dei relativi indicatori, gli interventi realizzati e le spese totali sostenute indicando per ciascun intervento lo stato di avanzamento dei lavori e l'avanzamento della spesa. I dati dovranno essere accompagnati da una relazione che indichi, per gli interventi nei quali dovessero registrarsi ritardi nella realizzazione, le relative cause e l'aggiornamento delle previsioni.

ART 18 Oneri pregressi

1. Il Gestore è tenuto a rimborsare ai Comuni le rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito.
2. Il Gestore è tenuto a riconoscere alle società di gestione preesistenti gli oneri finanziari dei mutui contratti per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali, entro 2 mesi dalle scadenze dei pagamenti agli istituti di credito. Il Gestore è altresì tenuto a corrispondere, secondo modalità concordate con i singoli soggetti, il valore residuo, alla data d'affidamento, dei cespiti funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato localizzati entro i confini della Provincia di Lecco.

ART 19 Penali

1. Al Gestore saranno applicate, anche sulla base delle eventuali indicazioni fornite dal Garante, le penalizzazioni previste dal presente articolo:
 - a) in caso di mancato o parziale raggiungimento/mantenimento dei livelli minimi di servizio entro i tempi previsti o in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali entro i termini previsti dal Piano d'Ambito o in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con l'adozione dei Piani e documenti previsti dagli artt. 17e 35 della Convenzione, una penale compresa tra 4.000 e 40.000 euro per ogni mese di ritardo, determinata sulla base della gravità dell'inadempimento imputabile al gestore medesimo, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore;
 - b) in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione previsti dall'art. 32 della Convenzione e di adozione dei Piani e documenti previsti dagli artt. 17, 33 e 35 della Convenzione, nei termini di cui alla Convenzione stessa o al presente Disciplinare, una penale di 20.000 euro per ogni anno di ritardo. Per ritardi di durata inferiore all'anno ma superiori al mese la penalizzazione sarà calcolata proporzionalmente;
 - c) in caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal Gestore con la Carta dei Servizi, una sanzione compresa tra 5.000 e 10.000 euro determinata sulla base della gravità dell'inadempimento imputabile al gestore medesimo, ai sensi dell'art. 54, comma 1, della Legge Regionale;
 - e)d) ove sia stata accertata la fattibilità tecnica di procedure di limitazione della fornitura dell'utente finale moroso, ovvero di disalimentazione selettiva nelle utenze condominiali morose, per le quali il gestore avesse invece dichiarato l'impossibilità di intervento, una penale compresa tra 200 e 2.000 euro, tenuto conto delle modalità stabilite dal tavolo tecnico di cui al punto successivo.
2. L'Ente di Governo dell'Ambito si riserva la facoltà di istituire un tavolo tecnico che decida in merito a:
 - presupposti per l'applicabilità delle penali, con particolare riferimento al mancato raggiungimento degli obiettivi strutturali per il primo anno di gestione, dei livelli minimi dei servizi in presenza di limiti oggettivi, ad esempio di carattere infrastrutturale, che non dovessero consentire fin da subito prestazioni adeguate, nonché delle riduzioni tariffarie previste agli artt. 6 e 7 del presente Disciplinare;
 - corretta quantificazione dell'ammontare delle penali, anche attraverso idonee modalità di graduazione mediante appositi fattori applicati al valore minimo;
 - modalità e tempi di svolgimento del procedimento sanzionatorio (diffida, accertamento, fase istruttoria, provvedimento finale);
 - ulteriori criticità che dovessero emergere in materia di valorizzazione ed applicazione del sistema di penali, unitamente ai conseguenti aspetti tecnici e legali.